



**REGOLAMENTO SULL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DEGLI AVVOCATI DIPENDENTI
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI-PESCARA
E SUL RICONOSCIMENTO DEI RELATIVI COMPENSI PROFESSIONALI**

Art.1

Oggetto e ambito di applicazione

- 1- Il presente Regolamento disciplina l'attività professionale forense svolta nell'esclusivo interesse dell'Università degli Studi G. d'Annunzio di Chieti-Pescara dai dipendenti dell'Ateneo in servizio come Avvocati interni dell'Ente e, come tali, iscritti nell'apposito Elenco Speciale annesso all'Albo tenuto presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ai sensi dell'art. 23, L. 31 dicembre 2012, n. 247, nonché il riconoscimento e la corresponsione dei compensi per l'attività da questi prestata in favore dell'Ateneo, in attuazione dell'art. 9 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 114.

Art.2

Funzioni svolte dagli avvocati dipendenti dell'Ateneo

- 2- Gli avvocati interni dell'Ateneo svolgono le proprie funzioni nel rispetto delle incompatibilità con l'esercizio privato della professione previste per gli avvocati delle Pubbliche Amministrazioni dall'art.2 della L. 25 novembre 2003, n. 339, espletando le seguenti attività:
 - a) assistenza, rappresentanza e difesa dell'Università in ogni stato e grado dei giudizi, attivi e passivi, proposti avanti alle magistrature civile, penale, amministrativa, tributaria, contabile, dinnanzi ai collegi arbitrali e a ogni altro organo giurisdizionale interno e comunitario, nonché nei ricorsi amministrativi, compreso il ricorso straordinario al Capo dello Stato, anche nelle eventuali fasi conciliative nonché nelle pratiche di recupero crediti, nei pignoramenti presso terzi e nei procedimenti esecutivi in genere;
 - b) istruttoria delle pratiche per l'Avvocatura dello Stato nelle cause da questa patrocinate in nome e per conto dell'Università;
 - c) consulenza e assistenza legale agli Uffici dell'Amministrazione Generale e alle altre Strutture di Ateneo, anche attraverso la formulazione di pareri tecnico-giuridici da questi richiesti ai fini delle proprie attività istituzionali.

Art.3 Assegnazione del contenzioso

- 1- Il Direttore Generale, nel rispetto della normativa vigente, in relazione alla tipologia, alla complessità e al valore, decide se assegnare la causa agli avvocati interni, all'Avvocatura dello Stato, ad uno o più avvocati del libero Foro.
- 2- Qualora il Direttore Generale abbia deciso di avvalersi degli avvocati interni, provvede con propria disposizione ad assegnare le pratiche per ciascun grado di giudizio relative alle attività giudiziali e stragiudiziali agli avvocati interni dell'Ateneo iscritti all'Elenco speciale, secondo principi di parità di trattamento, di equa e oggettiva ripartizione dei carichi di lavoro e, ove possibile, di specializzazione professionale e della cura già operata di precedenti in materia.
- 3- Il Direttore Generale può assegnare agli avvocati anche un incarico congiunto al fine di consentire sia una compartecipazione alla formazione della competenza, sia la garanzia della sostituzione in giudizio a pieno titolo e pari responsabilità.

Art. 4

Criteri di determinazione e attribuzione dei compensi professionali

- 1- Gli avvocati interni che, in nome e per conto dell'Università, patrocinano giudizi o controversie che vengano definiti con sentenza favorevole hanno diritto a percepire i compensi professionali di cui all'art. 9 del D.L. 24.06.2014 n. 90 convertito con Legge 11.08.2014, n. 114.
- 2- Le tipologie di provvedimenti giurisdizionali che danno diritto ai compensi professionali sono



quelle individuate in relazione alla legge vigente al momento del deposito del provvedimento giurisdizionale. Per sentenza favorevole si intende un provvedimento che, nel risolvere contrapposte posizioni in senso conforme agli interessi dell'Università G. d'Annunzio, chiude il procedimento stesso innanzi al Giudice che lo emette, anche se tale provvedimento è emesso nella forma dell'ordinanza o del decreto.

- 3- In presenza di sentenza favorevole con recupero delle spese di lite a carico delle controparti, il 95% delle somme indicate nel dispositivo ed effettivamente incassate dall'ateneo, comprensive dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'ente e del dipendente, sono corrisposte agli avvocati interni incaricati, a titolo di compensi per l'attività svolta, al netto, ai sensi dell'art. 2 del DM 55/2014 e ss.mm.ii, delle spese forfettarie, di norma pari al 15% del compenso totale per la prestazione, delle spese documentate e delle indennità di trasferte, somme destinate al bilancio d'ateneo. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'Ateneo così come previsto dall'art. 9, comma 3, ult. parte, della L. n. 114/2014.
- 4- In presenza di sentenza favorevole con pronuncia di compensazione integrale delle spese di lite, agli avvocati interni incaricati è corrisposto il 50% del compenso professionale individuato ai valori minimi delle tabelle dei parametri forensi allegata al D.M. 55/2014 - "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247". Nulla è dovuto a titolo di spese generali.
- 5- Nel caso in cui il mandato di difesa e rappresentanza in giudizio sia stato conferito a più avvocati interni, il compenso di cui ai commi precedenti del presente articolo è ripartito in parti uguali tra i diversi avvocati interni incaricati.
- 6- Come disposto dall'art. 9, comma 7 del D.L. n. 90/2014 convertito con L. n. 114/2014, i compensi professionali di cui ai commi 3 e 4 sono corrisposti a ciascun avvocato nel limite del proprio trattamento economico complessivo annuo, determinato sulla base del principio di competenza, comprensivo di tutti gli emolumenti accessori. I compensi erogati ai sensi del presente Regolamento non concorrono al trattamento economico annuo complessivo di riferimento come limite non superabile.
- 7- I compensi professionali complessivamente corrisposti a tutti gli avvocati interni non possono superare il limite previsto dall'art. 9, comma 6, ultimo alinea del D.L. 90/2014, convertito con L. 114/2014.
- 8- I compensi attribuiti ai sensi del presente articolo costituiscono elementi variabili della retribuzione da lavoro dipendente e sono soggetti alla contribuzione ai fini pensionistici e assistenziali, nonché alle ritenute fiscali.
- 9- Ai sensi dell'art. 1 comma 208 della Legge 23.12.2005, n. 266, per la determinazione dell'importo lordo dipendente da corrispondere agli avvocati interni, il compenso professionale, al netto delle decurtazioni previste dal presente articolo, è scorporato dagli oneri contributivi o previdenziali e assistenziali a carico dell'Ateneo. Il costo complessivo per l'Ateneo è costituito dal lordo dipendente aumentato dagli oneri contributivi o previdenziali e assistenziali e dall'IRAP. I compensi professionali corrispondenti al lordo dipendente di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, concorrono al limite di cui all'art. 23 ter del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito con L. 22/12/2011 n. 214 e successive modificazioni e integrazioni.

Art.5

Iter per la corresponsione dei compensi professionali

- 1- A seguito della decisione di costituzione in giudizio e del provvedimento di incarico, l'avvocato incaricato presenta il preventivo del compenso professionale, individuato ai sensi dell'art. 4, comma 4; il preventivo costituisce presupposto giuridico per l'iscrizione dell'onere a budget.
- 2- A seguito della sentenza favorevole con recupero delle spese di lite, accertato il relativo incasso, gli avvocati interni ne danno apposito atto al Direttore Generale, specificando:



- a) gli estremi del provvedimento favorevole;
 - b) l'importo a titolo di compenso professionale, dovuto pro-quota, così come previsto dall'art. 4, comma 5, del presente regolamento, nel caso di incarico congiunto, al netto delle spese generali; Le risorse eccedenti il trattamento retributivo complessivo di ogni avvocato, di competenza di ciascun anno di durata del contenzioso, rientrano nelle disponibilità del bilancio di ateneo.
- 3- A seguito della sentenza favorevole con compensazione integrale delle spese di lite, gli avvocati interni ne danno apposito atto al Direttore Generale, specificando:
- a) gli estremi del provvedimento favorevole;
 - b) l'importo richiesto a titolo di compenso professionale, nella misura del preventivo così come iscritto al fondo, suddiviso pro quota nei casi di incarico congiunto, così come previsto dall'art. 4, comma 5 del presente regolamento.

Nel caso in cui l'importo da richiedere a titolo di compenso professionale sia superiore a quello preventivato, la proposta deve essere sottoposta al Direttore Generale per una valutazione di congruità in relazione anche all'eventuale sopraggiunto incremento del valore della causa e comunque nei limiti delle risorse disponibili.

Le risorse eccedenti il trattamento retributivo complessivo di ogni avvocato, di competenza di ciascun anno di durata del contenzioso, rientrano nelle disponibilità del bilancio di ateneo.

- 4- In caso di omessa, parziale o inesatta esecuzione del mandato difensivo per dolo o colpa grave tale da causare decadenze, preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione in giudizio alcun compenso sarà riconosciuto all'avvocato interno.
- 5- L'importo relativo alle somme non corrisposte non è distribuibile agli altri avvocati e rientra nelle disponibilità del bilancio dell'Ateneo.
- 6- I compensi professionali agli avvocati interni, determinati secondo quanto disposto dal presente Regolamento, sono liquidati dal Direttore Generale, con propria disposizione.

Art.6

Rapporto con le indennità accessorie previste dal CCNL del Comparto

- 1- Ai sensi di quanto previsto dal CCNL per il personale tecnico-amministrativo, agli avvocati interni che svolgono attività professionale ai quali sono corrisposti compensi professionali annui di importo superiore alla quota di indennità legata al raggiungimento dei risultati, quest'ultima non spetta. Nel caso in cui, invece, l'importo dei compensi professionali sia inferiore, la suddetta quota spetta fino a compensazione dell'importo complessivo della stessa.
- 2- Nel caso di riconoscimento di compensi professionali di competenza di un anno per il quale è stata già erogata l'indennità di risultato, si provvede, fino a concorrenza, alla ripetizione di quest'ultima. Le risorse non spese a titolo di indennità di risultato concorrono, nella prima annualità utile, alla costituzione del pertinente fondo per il trattamento accessorio.

Art.7

Norme finali e transitorie

- 1- Il presente Regolamento, che revoca e sostituisce il precedente emanato con d.r. 1924/2022, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sull'Albo Pretorio di Ateneo e trova applicazione per le cause concluse favorevolmente con sentenza depositata a decorrere da tale data.
- 2- Le disposizioni stabilite nel presente Regolamento trovano altresì applicazione anche alle cause che si sono concluse con sentenza favorevole, il cui incarico sia stato affidato a partire dal 25 giugno 2014, data di entrata in vigore del D.L. 90/2014 convertito con legge n.114/2014.
- 3- Per tutto quanto non espressamente previsto si applica la normativa vigente.